

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO della

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di seguito "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore reale del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento coerente con le politiche dell'attività istituzionale periodicamente definite;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti.

Art. 2

Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

TITOLO II: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 3

Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 4

Consiglio generale

Sono di competenza del Consiglio generale le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico del territorio e la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione;
- definizione delle linee generali di impiego del portafoglio gestito con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento;
- individuazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Il Consiglio generale verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio generale.

In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio generale, spettano al Consiglio di amministrazione:

- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la scelta circa la concreta allocazione del portafoglio gestito nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee generali individuate dal Consiglio generale;
- la individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del portafoglio gestito;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna.

Il Consiglio di amministrazione relaziona trimestralmente il Consiglio generale circa l'andamento della gestione del patrimonio, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Art. 6

Commissione Patrimonio e Finanza

Il Consiglio di amministrazione può istituire una Commissione Patrimonio e Finanza con compiti consultivi in ordine a specifici aspetti, nei limiti delle proprie competenze statutarie, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- valutazione periodica della coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proposta di eventuali ribilanciamenti;
- verifica e controllo periodico dell'attività di investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- elaborazione di attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento.

La Commissione si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Struttura operativa interna

La struttura operativa della Fondazione, coordinata dal Segretario generale, è di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi e curando la gestione dell'attività di tesoreria.

TITOLO III: INVESTIMENTI

Art. 8

Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "portafoglio strategico" e investimenti costituenti il "portafoglio gestito".

Il portafoglio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria conferitaria e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio generale, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio generale tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 9
Investimenti del portafoglio gestito

Gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

TITOLO IV: MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 10
Modalità di gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di advisor, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

Sono di norma gestiti direttamente dalla Fondazione gli investimenti costituenti il portafoglio strategico e le disponibilità liquide di tesoreria.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di amministrazione.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna opera secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento del Segretario generale.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

1. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
2. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
3. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del limite di cui al precedente comma, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di

valori nell'arco di sei mesi. Inoltre, nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti del singolo soggetto, intendendo per tale una società o il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato il valore è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso dovrà essere predisposto un piano di rientro dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 11 Indebitamento

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 12 Operatività in derivati

I contratti e gli strumenti derivati possono essere utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Un'operazione in derivati è di copertura quando ha lo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato e quando risulti documentato nelle evidenze interne della Fondazione:

- a) l'intento di porre in essere tale copertura;
- b) la elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura.

Il primo comma del presente articolo non si applica alle porzioni di patrimonio investite in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della Unione europea. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:

- un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento,
- un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

TITOLO V: PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 13

Gestione affidata a intermediari abilitati

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 14

Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori da parte del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una analisi dei candidati nella quale assumono rilievo per la valutazione:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

Art. 15

Principi di selezione dell'advisor

La selezione dell'advisor da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

TITOLO VI: PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 16 Monitoraggio

Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione.

La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Art. 17 Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

TITOLO VII: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E NORMA TRANSITORIA

Art. 18 Pubblicità del Regolamento

Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

Art. 19 Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2016.